

N. R.G. 5010/2016

Rep. 1123/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Campo  
dott. Giulio Borella  
dott. Silvia Saltarelli

Presidente  
Giudice Rel.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5010/2016 promossa da:

contro

ATTORE/I

c.f.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per l'attore: pronunciarsi la risoluzione del concordato  
Per il convenuto: -----



proposta e sui suoi presupposti, cfr Cass. 11497/2014, tema oggi rafforzato dal d.l. 83/2015, là dove, novellando l'art. 160 l.f., richiede che sia garantita una certa percentuale minima ai chirografari, ma non in convenienza e fattibilità economica, essendo tale giudizio riservato ai creditori e presentando "profili di incertezza" e rischio che rimane e non può che rimanere ad "esclusivo carico dei creditori" (Cass. SS.UU. 1521/2013).

Tanto che, è stato detto, il tribunale non potrebbe rigettare l'omologa di un concordato liquidatorio sol perché la stima di immobili sarebbe inattendibile o il prezzo atteso dalla liquidazione, magari a mezzo aste giudiziali o vendite competitive con ribassi, sarebbe improbabile (cfr Cass. 11497/2014).

Va da sé che, stante quanto sopra esposto e stante il contenuto dell'obbligazione assunta dal proponente, un inadempimento potrà ravvisarsi non già e non tanto nel caso in cui i risultati concretamente raggiunti dalla liquidazione si discostino, magari anche di molto, da quelli prospettati, quanto piuttosto laddove non si dia diligentemente corso alle operazioni di liquidazione, o meglio, al programma di liquidazione contenuto nella proposta e nel piano (avverso cui è oggi son previsti i rimedi di cui all'art. 185 l.f., come novellato dal d.l. 83/2015, convertito con l. 132/2015, segnatamente la sostituzione del liquidatore o la sostituzione degli organi amministrativi della società, se non collaborativi con gli organi della procedura) o addirittura si pongano in essere atti contrari a quel programma e che arrechino danno alla massa.

E' invece del tutto inutile interrogarsi sull'adempimento o meno da parte del creditore sol perché la liquidazione porti a risultati deludenti; i creditori hanno scommesso sulla proposta, i creditori ne sopportino l'alea.

D'altro canto appare al collegio altresì dirimente la circostanza che l'alternativa fallimentare non porterebbe ad alcun apprezzabile miglioramento delle condizioni di liquidazione, atteso che il problema nel caso di specie attiene alla mancata/difficile vendita di un negozio, all'interno del difficoltà che verosimilmente incontrerebbe anche l'eventuale nominando Curatore fallimentare, in quanto la mancanza di appetibilità del cespite è legata alla decadenza del distretto dell'oro vicentino nel suo complesso, non a carenze o negligenze nelle attività di liquidazione da parte della società o del liquidatore.

Che l'alternativa fallimentare entri nella causa del concordato e, quindi, dal suo giudizio non possa prescindersi neppure in sede di risoluzione, è oggi esplicitamente detto (ma era implicito anche prima ad avviso del collegio) dall'art. 161 l.f., come novellato dal d.l. 83/2015 cit., a mente del quale la proposta deve illustrare la convenienza della stessa per ciascun creditore rispetto alla prospettiva del fallimento.

Dichiarare oggi il fallimento dunque – peraltro neppure chiesto, a quanto consta in atti – non porterebbe al ceto creditorio alcuna utilità, ma solo una duplicazione e lievitazione dei costi e un allungamento dei tempi, il che tra l'altro è esattamente il contrario di quanto le norme sulla risoluzione del concordato vogliono conseguire, ossia una più efficiente liquidazione, a fronte di blocchi o inadempimenti o altre situazioni inibenti l'attuazione del concordato.

Ma, nella specie, il fatto che la liquidazione fallimentare non porterebbe ad alcun beneficio per i creditori è la prova evidente che non vi è stato, da parte della società in concordato, alcun inadempimento.

Né appare dirimente il fatto che si prospetti addirittura la possibilità che ai creditori chirografari non venga liquidato alcunchè, perché, se tale circostanza è determinante nella fase ante omologa, al fine di valutare l'esistenza stessa della causa del concordato, essendo necessario proporre ai creditori – nel regime antecedente il d.l. 83/2015 – una sia pur minima, ma apprezzabile percentuale di soddisfo, altrettanto non avviene nella fase post omologa, e ne è prova la circostanza che le uniche fattispecie

letali per il concordato in esecuzione previste dalla legge fallimentare sono l'annullamento e la risoluzione, mentre nella dottrina dei contratti la sopravvenuta mancanza di causa viene solitamente disciplinata dall'art. 1467 c.c., non richiamato dalla l.f.

Ma vi sarebbe poi anche da chiedersi quale interesse concreto abbia l'odierna ricorrente nella proposizione della presente domanda.

A parte quanto già esposto relativamente all'identità di risultati cui porterebbe l'alternativa fallimentare, v'è da notare che la ricorrente non ha chiesto che, in conseguenza della risoluzione, venga dichiarato il fallimento (ciò non consta in atti, né dal ricorso), né ha prospettato di voler intraprendere, per effetto della risoluzione, nuove iniziative esecutive autonome (peraltro non destinate neppure quelle a miglior sorte), così che la risoluzione del concordato rimarrebbe fine a se stessa.

Per tutte le suddette ragioni quindi, la domanda va rigettata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda.

Vicenza, 9 febbraio 2017

Il Giudice Relatore  
dott. G. Botella

Il Presidente  
dott. G. Campo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VI. 13 FEB 2017

Il Cancelliere

INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI 13 FEB 2017